

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

del 27 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 5 capoversi 2 e 3, 18 capoverso 3, 25 capoverso 2, 33 capoverso 3, 35 capoverso 1, 36 capoverso 3, 39, 47 capoverso 1, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2 e 60 della legge del 23 giugno 2006¹ sulle professioni mediche (LPMed);

visto l'articolo 46a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento

Art. 1 Rilascio dei diplomi federali

¹ I diplomi federali per le professioni mediche sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

² Essi sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e dal presidente della commissione d'esame competente.

³ Il diploma è rilasciato sotto forma di documento e di tessera plastificata.

⁴ Non è rilasciato alcun nuovo diploma in caso di perdita dello stesso o di modifiche dello stato civile. Può essere richiesto un duplicato o un facsimile al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione Formazione. Il duplicato e il facsimile recano la firma del direttore dell'UFSP.

Art. 2 Titoli federali di perfezionamento

¹ Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:

- a. medico generico ai sensi dell'allegato 1;
- b. medico specialista in uno dei settori di cui all'allegato 1;
- c. dentista specialista ai sensi dell'allegato 2;
- d. chiropratico specialista ai sensi dell'allegato 3.

² Per quanto attiene al riconoscimento della Confederazione, i titoli federali di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.

RU 2007 4055

¹ RS 811.11

² RS 172.010

Art. 3 Rilascio

I diplomi federali e i titoli federali di perfezionamento sono rilasciati in base alla situazione secondo il diritto civile alla data del loro conseguimento.

Art. 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS

¹ Sono riconosciuti i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS come stabilito:

- a. per i medici, dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 nella versione secondo l'allegato 4;
- b. per i dentisti, dalla direttiva 78/686/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 nella versione secondo l'allegato 4;
- c. per i farmacisti, dalla direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985 nella versione secondo l'allegato 4;
- d. per i veterinari, dalla direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978 nella versione secondo l'allegato 4;
- e. per i chiropratici, dalla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 nella versione secondo l'allegato 4.

² I diplomi e i titoli di perfezionamento sono riconosciuti rispettivamente dalla Commissione delle professioni mediche, sezione Formazione, e dalla Commissione delle professioni mediche, sezione Perfezionamento.

³ Per il riconoscimento di diplomi e di titoli di perfezionamento esteri, la Commissione delle professioni mediche può richiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l'autenticità dei diplomi o dei titoli di perfezionamento rilasciati.

⁴ Se il diploma o il titolo di perfezionamento è stato rilasciato da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, la Commissione delle professioni mediche può richiedere inoltre presso il servizio estero competente un attestato che comprovi che si tratta di un diploma o di un titolo di perfezionamento previsto dalla relativa direttiva CE secondo l'allegato 4.

Art. 5 Banca dati della Commissione delle professioni mediche

¹ La Commissione delle professioni mediche raccoglie in una banca dati le informazioni rilevanti sui diplomi federali e i diplomi riconosciuti, sui titoli federali di perfezionamento e i titoli di perfezionamento riconosciuti, nonché sugli attestati di equivalenza.

² Il DFI emana disposizioni dettagliate sulle informazioni contenute nella banca dati.

Art. 6 Attestato di conformità alle direttive

Su domanda del titolare di un diploma federale o di un titolo federale di perfezionamento, la Commissione delle professioni mediche rilascia un attestato in cui si conferma che il documento in questione è conforme alle direttive CE.

Art. 7 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica

¹ Il DFI esamina se gli standard internazionali in materia di qualità sui quali si basa l'accreditamento dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica rispondono ai requisiti di qualità stabiliti dalla LPMed. A tale scopo, paragona gli standard internazionali in materia di qualità con gli standard definiti conformemente alla LPMed dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità giusta l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge dell'8 ottobre 1999³ sull'aiuto alle università.

² L'esame ha luogo almeno ogni sette anni.

Sezione 2: Formazione

Art. 8 Consiglio svizzero di accreditamento

¹ Il Consiglio svizzero di accreditamento è l'istanza indipendente dall'ente responsabile dell'istituto di formazione competente per l'accreditamento dei cicli di studio delle professioni mediche universitarie ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 LPMed.

² Il Consiglio svizzero di accreditamento si compone di cinque membri. La sua composizione deve garantire un'equa rappresentanza di specialisti provenienti dalle cerchie dell'insegnamento e della scienza nel campo delle professioni mediche universitarie.

³ Esso emana un regolamento interno che è sottoposto per approvazione al DFI. Il regolamento disciplina in particolare la composizione, l'organizzazione e la procedura decisionale del Consiglio svizzero di accreditamento.

⁴ Le spese di esercizio del Consiglio svizzero di accreditamento sono finanziate dalla Confederazione sino all'entrata in vigore della legge concernente l'aiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore delle scuole universitarie.

⁵ Il DFI emana disposizioni d'esecuzione riguardanti i principi e la procedura di accreditamento dei cicli di studio, nonché gli standard qualitativi che concretizzano i criteri d'accreditamento specifici di ciascuna professione medica universitaria.

Art. 9 Istituzione di accreditamento dei cicli di studio internazionalmente riconosciuta

Un'agenzia di accreditamento è ritenuta istituzione di accreditamento internazionalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 48 capoverso 1 LPMed se soddisfa in particolare i seguenti criteri:

- a. è stata autorizzata dalla competente autorità dello Stato che ne ospita la sede;
- b. dispone delle competenze scientifiche necessarie a valutare richieste di accreditamento conformemente alle esigenze poste dal diritto federale;
- c. dispone delle competenze linguistiche necessarie a valutare richieste;
- d. dispone di conoscenze della professione medica svizzera interessata e del sistema svizzero delle scuole universitarie;
- e. soddisfa gli standard usuali riconosciuti sul piano nazionale e internazionale in materia di controllo della qualità delle agenzie di accreditamento, a condizione che essi non contraddicano le disposizioni della LPMed.

Sezione 3: Perfezionamento**Art. 10** Durata

La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3.

Art. 11 Accreditamento dei cicli di perfezionamento

¹ L'organo di accreditamento ai sensi dell'articolo 48 capoverso 2 LPMed è l'organo di accreditamento e di garanzia della qualità secondo l'articolo 7 della legge dell'8 ottobre 1999⁴ sull'aiuto alle università.

² La domanda di accreditamento deve essere presentata entro due anni dalla scadenza del periodo di validità dell'accREDITAMENTO.

³ L'autovalutazione deve avere inizio quattro mesi prima della presentazione della domanda di accreditamento. Entro due settimane dall'inizio dell'autovalutazione deve essere comunicato all'istanza di accreditamento in quale lingua (tedesco, francese o inglese) è redatto il rapporto di autovalutazione.

⁴ L'organo di accreditamento avvia la valutazione esterna non appena riceve la domanda di accreditamento.

⁵ Le decisioni di accreditamento, i rapporti peritali e i rapporti dell'organo di accreditamento sono pubblicati in rete dall'istanza di accreditamento.

⁶ Per concretizzare il criterio di accreditamento di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LPMed, il DFI definisce gli standard di qualità in un'ordinanza.

⁴ RS 414.20

Sezione 4: Designazione ed esercizio della professione

Art. 12 Designazione della professione

¹ Per le professioni di medico, dentista, farmacista, chiropratico o veterinario, il titolo professionale è determinato secondo il testo ufficiale dei diplomi federali e il testo dei diplomi esteri riconosciuti conformemente alle pertinenti direttive della CE, nella versione secondo l'allegato 4. I diplomi esteri riconosciuti possono essere usati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

² I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate all'allegato 1 per la professione di medico, all'allegato 2 per la professione di dentista e all'allegato 3 per la professione di chiropratico. Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine.

³ I diplomi e i titoli di perfezionamento esteri che non sono stati riconosciuti secondo le direttive 93/16/CEE e 78/686/CEE, 85/433/CEE e 78/1026/CEE non possono essere utilizzati per designare la professione.

⁴ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed possono usare il loro diploma e il loro titolo di perfezionamento nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine e una traduzione in una lingua nazionale svizzera.

⁵ I Cantoni adottano i provvedimenti necessari.

Art. 13 Fornitori di servizi

¹ I fornitori di servizi secondo l'articolo 35 capoverso 1 LPMed devono esibire i documenti seguenti:

- a. un diploma riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed; e
- b. un attestato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente l'attività in questione in tale Stato.

² I medici e i chiropratici che intendono esercitare la professione secondo il capoverso 1 devono inoltre esibire un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed.

Art. 14 Esercizio della professione dei titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS

¹ Le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento reciproco possono esercitare liberamente la professione se:

- a. insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale; o
- b. esercitano la professione in uno studio medico situato in una regione in cui è provata l'insufficienza della copertura sanitaria e padroneggiano una lingua nazionale.

² Per provare l'equivalenza professionale e istituzionale, le persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed presentano alla competente autorità cantonale di vigilanza un attestato di equivalenza della Commissione delle professioni mediche per il loro diploma o titolo di perfezionamento.

³ L'autorizzazione si estende unicamente all'attività concreta esercitata in un determinato ospedale o studio medico.

Sezione 5: Emolumenti

Art. 15

¹ Gli emolumenti sono disciplinati nell'allegato 5.

² Laddove è fissato un quadro tariffario, l'emolumento si calcola in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

³ In casi motivati, l'autorità che decide può chiedere un congruo anticipo delle spese.

⁴ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁵ sugli emolumenti.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 17 ottobre 2001⁶ sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche è abrogata.

⁵ RS 172.041.1

⁶ [RU 2002 1189 1403, 2004 3869]

Art. 17 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 38

...

Art. 39

...

Art. 40

...

Art. 41

...

Art. 42

...

Art. 43

...

Art. 44 cpv. 1 e 2

...

Art. 18 Disposizioni transitorie

¹ Chi il 1° giugno 2002 era in possesso di un'autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione e sino a tale data non aveva conseguito un titolo quale medico specialista della Federazione dei medici svizzeri (FMH) può chiedere il rilascio di un titolo federale di perfezionamento, sempre che adempia le condizioni di cui ai capoversi 2-7.

² A tutti gli aventi diritto cui non viene conferito un titolo conformemente ai capoversi 4-6 viene rilasciato il titolo di «medico generico».

³ Per il perfezionamento richiesto ai fini di un titolo di cui al capoverso 3 lettera a sono computabili l'attività autonoma sino a un anno e le operazioni, gli esami ecc. eseguiti autonomamente, in ragione di un terzo al massimo. Per il rilascio del titolo devono essere adempiute le altre condizioni di perfezionamento previste dal programma applicabile.

⁴ Chi ha svolto almeno due anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in medicina generale e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nell'ambito delle

⁷ RS 832.102. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

cure di base, ottiene il titolo di medico specialista in «medicina generale» senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

⁵ Chi ha svolto almeno tre anni di perfezionamento computabili per il titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia, o in psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza e, per ogni anno di perfezionamento mancante, ha esercitato per due anni autonomamente e prevalentemente nei settori in questione ottiene, qualora possa inoltre comprovare 150 ore di supervisione e un'esperienza propria di psicoterapia, il relativo titolo di medico specialista senza che sia adempiuta alcuna condizione supplementare.

⁶ Chi non adempie le condizioni di cui ai capoversi 3–5, ma ha esercitato per almeno cinque anni autonomamente e prevalentemente nel settore interessato, può acquisire il titolo federale di medico specialista superando i relativi esami.

⁷ Le condizioni per il rilascio di un titolo di perfezionamento conformemente ai capoversi 2–6 devono essere adempiute entro il 31 dicembre 2007. Devono inoltre essere comprovate 80 ore annue di aggiornamento permanente conformemente a quanto disposto dall'organizzazione responsabile del perfezionamento.

⁸ Il diritto vigente concernente gli esami federali disciplina anche gli emolumenti.

⁹ Per l'ammissione al perfezionamento conformemente all'articolo 19 capoverso 1 LPMed, il superamento del primo esame intercantonale in chiropratica equivale al conseguimento di un diploma federale corrispondente.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2007.

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1 lett. a e b, e art. 10)

Perfezionamento dei medici

1. Specializzazioni secondo l'articolo 5 della direttiva 93/16/CEE⁸ e relativa durata

anestesiologia	6 anni
chirurgia	6 anni
ginecologia e ostetricia	6 anni
medicina interna	5 anni
pediatria	5 anni
neurochirurgia	6 anni
neurologia	6 anni
oftalmologia	5 anni
chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore	6 anni
otorinolaringoiatria	5 anni
patologia	6 anni
pneumologia	6 anni
psichiatria e psicoterapia	6 anni
urologia	6 anni
allergologia e immunologia clinica	6 anni
medicina del lavoro	5 anni
dermatologia e venereologia	5 anni
endocrinologia e diabetologia	6 anni
gastroenterologia	6 anni
ematologia	6 anni
chirurgia del cuore e dei vasi toracici	6 anni
cardiologia	6 anni
chirurgia mascello-facciale	6 anni
psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza	6 anni
chirurgia pediatrica	6 anni

⁸ Cfr. Allegato 4 lett. A.

farmacologia e tossicologia cliniche	6 anni
radiologia	6 anni
medicina nucleare	5 anni
radio-oncologia/radioterapia	6 anni
nefrologia	6 anni
medicina fisica e riabilitazione	5 anni
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	6 anni
prevenzione e salute pubblica	5 anni
reumatologia	6 anni
medicina tropicale e medicina di viaggio	5 anni
malattie infettive	6 anni

2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30–41 della direttiva 93/16/CEE⁹ («Formazione specifica in medicina generale»)

medico generico	3 anni
-----------------	--------

3. Altre specializzazioni e relativa durata

medicina generale	5 anni
angiologia	6 anni
medicina intensiva	6 anni
genetica medica	5 anni
oncologia medica	6 anni
medicina farmacologica	5 anni
medicina legale	5 anni

⁹ Cfr. Allegato 4 lett. A.

Allegato 2
(art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 10)

Perfezionamento dei dentisti

1. Specializzazioni e durata secondo l'articolo 4 della direttiva 78/686/CEE¹⁰

ortodonzia	4 anni
chirurgia orale	3 anni

2. Ulteriori specializzazioni e relativa durata

parodontologia	3 anni
medicina dentaria ricostruttiva	3 anni

¹⁰ Cfr. Allegato 4 lett. B.

Allegato 3
(art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 10)

Perfezionamento dei chiropratici

Specializzazioni e durata in chiropratica secondo la direttiva 89/48/CEE¹¹

chiropratica specialistica

2 anni

¹¹ Cfr. Allegato 4 lett. E.

Allegato 4
(art. 4 e 12)

Riferimenti alle direttive CE citate negli articoli 4 e 12

A.

Art. 4 cpv. 1 lett. a Professione di medico

Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993, pag. 1), modificata da:

- decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 98/21/CE della Commissione, dell'8 aprile 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 119 del 22.4.1998, pag. 15);
- direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 253 del 15.9.1998, pag. 24);
- direttiva 1999/46/CE della Commissione, del 21 maggio 1999, che modifica la direttiva 93/15/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 139 del 2.6.1999, pag. 25);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1);
- 52002 XC 0316 (02): Comunicazione – Notifica di denominazioni di specializzazioni mediche (GU C 67 del 16.3.2002, pag. 26);
- 52002 XC 1128 (01): Notifica dei titoli di qualificazione in medicina specializzata (GU C 293 del 28.11.2002, pag. 2).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

B.

Art. 4 cpv. 1 lett. b Professione di dentista

Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233 del 24.8.1978, pag. 1), modificata da:

- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 91);
- atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

C.

Art. 4 cpv. 1 lett. c Professione di farmacista

Direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 34) e direttiva 85/433/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività del settore farmaceutico (GU L 253 del 24.9.1985, pag. 347), modificate da:

- direttiva 85/584/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 42);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);

- decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

D.

Art. 4 lett. d Professione di veterinario

Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 362 del 23.12.1978, pag. 1), modificata da:

- atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 92);
- atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ed agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 160);
- direttiva 89/594/CEE del Consiglio del 30 ottobre 1989 (GU L 341 del 23.11.1989, pag. 19);
- direttiva 90/658/CEE del Consiglio del 4 dicembre 1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 73);
- decisione 95/1/CE Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1);
- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

E.

Art. 4 lett. e Professione di chiropratico

Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 199 del 24.1.1989, pag. 16), modificata dalla:

- direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206 del 31.7.2001, pag. 1).

Il testo di tale atto normativo è disponibile sul sito Internet eur-lex.europa.eu oppure può essere consultato gratuitamente presso l'UFSP.

Allegato 5
(art. 15)

Emolumenti

Sono fissati gli emolumenti seguenti:

	Franchi
1. Per il diploma federale:	
a. rilascio, incluso quello della tessera	500
b. duplicato	150
c. facsimile	500
d. attestato di diploma	50
e. rilascio separato della tessera	50
2. Per il riconoscimento di diplomi esteri:	
a. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 1 LPMed, incluso il rilascio della tessera	680
b. procedura secondo l'articolo 15 capoverso 4 LPMed	680–790
c. duplicato	150
d. facsimile	500
e. rilascio separato della tessera	50
3. Per il riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri:	
a. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 1 LPMed	680
b. procedura secondo l'articolo 21 capoverso 4 LPMed	680–790
c. duplicato	150
d. facsimile	500
4. Emissione di certificati di conformità alle direttive per i diplomi e i titoli di perfezionamento federali	150
5. Emissione di attestati di equivalenza secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed	680–790
6. Decisioni conformemente al combinato disposto degli articoli 28 e 47 capoverso 2 LPMed	10 000–50 000

